

N. R.G.N.R. 1102/2017
N. R.G. DIB. 1466/2018
N. Sentenza 1376/2022

Data di Deposito 20/12/2022
Data Irrevocabilità _____
N. _____ Reg. Esecuzione
N. _____ Camp. Penale
Redatta Scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Niccolò Bencini, alla pubblica udienza del 21 settembre 2022, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____, nato a _____, ivi residente in _____,
libero, assente

Difeso di fiducia dall'Avv. _____ (come da atto di nomina del 21.2.2019)

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 5 lett. b) Legge 283/62, perché, in qualità di amministratore unico dell'impresa denominata _____ corrente in _____ preparava, confezionava e trasportava con il fine di distribuire per il consumo, alimenti deperibili e surgelati in cattivo stato di conservazione, poiché in violazione di quelle prescrizioni di leggi, regolamenti, di atti amministrativi generali dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, che mirano quindi a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione, in particolare, approvvigionava di alimenti da utilizzarsi presso la mensa interna della caserma ove ha sede il Comando Provinciale dei Carabinieri di _____, utilizzando un furgone non dotato di apparecchiature adeguate per il mantenimento della temperatura dei prodotti deperibili, da conservare e trasportare a regime di temperatura controllata da 0° C a 4° C, i quali invece di sottoporli a verifica di temperatura con termometro a sonda tarato presentavano una temperatura al cuore del prodotto superiore a quella della soglia prevista a norma dell'allegato "C" parte II del D.P.R. 327/80 (poiché per una confezione di yogurt la temperatura rilevata al cuore del prodotto era pari a + 8,1 ° C), mentre riguardo agli alimenti surgelati da conservare e trasportare a temperature di congelamento pari a -18° C, con un rialzo termino tollerabile per



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

periodi di breve durata pari a +3° C, ex art. 4 d.lgs. 110/92, veniva rilevata invece una temperatura pari a -8,3° C.

Reato accertato in Novara il 24.3.2017.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

La difesa chiede emettersi in principalità sentenza ex art. 129 e 649 c.p.p. per *ne bis in idem*; in subordine chiede emettersi sentenza ndp per intervenuta prescrizione del reato.

Il p.m. si oppone alla richiesta di emettersi sentenza ex art. 129 e 649 c.p.p., e si associa alla richiesta di emettersi sentenza ndp per intervenuta prescrizione del reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso in data 21.3.2018, [REDACTED] veniva citato dinnanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. b) della Legge 283/1962, meglio descritta in epigrafe.

All'udienza del 6.3.2019, il Tribunale disponeva procedersi in assenza dell'imputato e revocava il decreto penale di condanna opposto; la difesa, preliminarmente, eccepiva il *ne bis in idem* depositando memoria a sostegno di tale richiesta; il Tribunale, sentito il p.m. che si opponeva a tale richiesta, si riservava e rinviava il processo all'udienza del 10.7.2019.

A tale udienza, stante un concomitante impegno professionale del Giudice tabellarmente competente, il Tribunale rinviava alla successiva udienza del 3.10.2019.

A tale udienza, la difesa reiterava la richiesta di emettersi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 co. 2 c.p.p., richiamandosi alla memoria già depositata; il p.m. si opponeva a tale richiesta e il Tribunale, vista la complessità della questione, si riservava, rinviando il processo all'udienza del 31.10.2019.

A tale udienza, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, dava lettura di ordinanza allegata al verbale di udienza, con la quale riservava ogni ulteriore provvedimento e disponeva procedersi oltre; in assenza di ulteriori questioni preliminari, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti, rinviando all'udienza del 7.4.2020 per lo svolgimento dell'istruttoria.

Nelle more, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 18/2020 e al Decreto n. 23/2020 emesso dal Presidente del Tribunale, con decreto del 12.5.2020, il processo veniva rinviato all'udienza del 7.4.2021.

A tale udienza, il Tribunale dava atto del mutamento nella persona fisica del Giudice; le parti si riportavano alle istanze di prova già formulate all'udienza del 31.10.2019 e il Giudice ne confermava le ordinanze ammissive; la difesa eccepiva l'omessa notifica del decreto di fissazione della presente udienza; il Tribunale, sentito il p.m. che si rimetteva, rigettava l'eccezione difensiva, rilevando la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza; ancora, la difesa, richiamandosi alla memoria in atti del 6.3.2019, chiedeva pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; il p.m. si opponeva e il Tribunale, richiamando la già pronunciata ordinanza del 31.10.2019, rilevando che allo stato, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, non era possibile pronunciarsi su tale



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

eccezione difensiva, rigettava tale eccezione, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Venivano, quindi, escussi i testi [REDACTED] e [REDACTED], il p.m. rinunciava all'esame del teste [REDACTED] e il Tribunale, sentita la difesa che nulla opponeva, ne revocava l'ordinanza ammissiva; il processo veniva rinviato all'udienza del 12.11.2021.

A tale udienza, la difesa rinunciava all'escussione dei testi nn. 4 e 6 di cui alla propria lista, evidenziando che il teste n. 5 era deceduto; il Tribunale, sentito il p.m. che nulla opponeva, ne revocava le ordinanze ammissive; venivano, inoltre, escussi i testi [REDACTED] ed [REDACTED], il processo, infine, veniva rinviato all'udienza del 29.6.2022.

A tale udienza, la difesa reiterava la richiesta di emettersi in principalità sentenza *ex art.* 129 e 649 co. 2 c.p.p. e in subordine sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, depositando memoria a sostegno di tale richiesta; il p.m. si rimetteva sulla richiesta di *ne bis in idem* e si associava alla richiesta di emettersi sentenza ndp per intervenuta prescrizione; il Tribunale si riservava sull'eccezione difensiva e rinviava il processo all'udienza del 21.9.2022.

A tale udienza -a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza- il Tribunale decideva la causa pronunciando sentenza *ex art.* 129 c.p.p., come da dispositivo di cui dava lettura e riservandosi il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il compendio probatorio

[REDACTED], in servizio presso il Comando CC di [REDACTED], escusso all'udienza del 7.4.2021, ha riferito che, in data 24 marzo 2017, effettuava un'ispezione su un furgone, della ditta individuale [REDACTED] di [REDACTED], che portava derrate alimentari alla mensa interna della caserma ove vi era la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di [REDACTED], da un primo accertamento visivo, notava immediatamente l'inidoneità del predetto furgone al trasporto di merce alimentare, anche congelata e surgelata. A quel punto, senza riuscirci, cercava di contattare telefonicamente il Comandante del NAS per chiedergli la disponibilità di un intervento immediato e, di conseguenza, si rivolgeva all'ASL di [REDACTED], che provvedeva ad inviare tre ispettori al fine di procedere alle necessarie verifiche, fra cui anche la misurazione della temperatura dei prodotti surgelati trasportati. All'esito di tale accertamento, la merce trasportata dal furgone veniva sottoposta a sequestro e venivano elevate le contravvenzioni sia con riferimento alla violazione delle norme igienico-sanitarie, sia con riferimento alla violazione del Codice della Strada.

A domanda del pubblico ministero, il teste ha chiarito che la ditta individuale del prevenuto era appaltatrice della mensa interna della caserma di [REDACTED] di [REDACTED], di [REDACTED] e di [REDACTED] e che, a seguito di tali fatti, il contratto di appalto con la predetta ditta individuale veniva sciolto.

A domanda della difesa, il teste ha chiarito di non aver effettuato direttamente in prima persona le misurazioni e le verifiche sulla merce trasportata in quanto si trattava di un intervento specialistico, compiuto dagli ispettori dell'ASL.

*



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

██████████, in servizio presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, escusso all'udienza del 7.4.2021, ha riferito di aver effettuato, in data 24 marzo 2017, su segnalazione del Comando Carabinieri di ██████████, un accertamento su un furgone adibito al trasporto di derrate alimentari, di proprietà della ditta individuale ██████████ di ██████████, ditta appaltatrice del servizio mensa per la caserma, sede del Comando Provinciale Carabinieri di ██████████. All'esito di tale intervento, accertava che il predetto furgone era privo di strumentazione idonea a mantenere la temperatura, nonostante stesse trasportando alimenti deperibili quali yogurt e surgelati; gli alimenti surgelati, infatti, erano contenuti in confezioni di polistirolo con sei siberini, mentre gli yogurt erano riposti su dei bancali. A seguito della misurazione della temperatura al cuore dei prodotti trasportati, i tecnici della prevenzione verificavano che la temperatura dello yogurt risultava di ben 8° C superiore a quanto previsto dalla normativa in materia e che la temperatura dei prodotti surgelati era di 10° C più alta rispetto a quella fissata nella normativa di riferimento. Per tale ragione, poiché gli alimenti non venivano conservati in corretto stato, procedevano a effettuare un sequestro sanitario, al fine di rimandare tali prodotti alla ditta e procedere alla loro distruzione in quanto non più commestibili; contestualmente, elevavano al titolare della ditta individuale della ██████████ "██████████" la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. b) della Legge 283/1962, nonché due verbali amministrativi poiché il mezzo non aveva le caratteristiche specifiche necessarie per il trasporto degli alimenti deperibili.

A ulteriore domanda del pubblico ministero, il teste ha riferito di aver individuato l'odierno imputato come il legale rappresentante della ditta individuale ██████████ ██████████ attraverso la visura camerale.

A domanda della difesa, il teste ha chiarito che il furgone veniva fermato alle ore otto del mattino e che le attività di ispezione sui prodotti venivano avviate soltanto due ore dopo.

*

██████████, dirigente medico del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL di ██████████, escusso all'udienza del 12.11.2021, ha riferito di aver effettuato, in data 24 marzo 2017, un'attività di ispezione su un furgone adibito al trasporto di alimenti deperibili e surgelati presso la mensa della caserma, ove aveva sede il Comando Carabinieri di ██████████; in particolare, supervisionava l'attività di misurazione delle temperature dei prodotti trasportati dal furgone, posta in essere dai colleghi.

A domanda del Giudice, il teste ha chiarito di aver accertato che l'automezzo era privo di un dispositivo di raffreddamento dello stesso e che i prodotti trasportati avevano temperatura ben maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa sanitaria di riferimento; per tale ragione, venivano elevate due diverse sanzioni amministrative, una perché l'automezzo non era idoneo al trasporto di derrate alimentari e una per la conservazione dei prodotti surgelati.

*

██████████, escusso all'udienza del 12.11.2021, ha riferito di lavorare per la ditta individuale di ██████████ sin dall'anno 2015; con riferimento all'accertamento avvenuto nel marzo dell'anno 2017, il teste ha dichiarato che, il giorno precedente, era stato chiesto al referente della società ██████████ di poter effettuare il trasporto e lo scarico della merce con una diversa tipologia di automezzo, in quanto quello solitamente usato per la consegna delle derrate si era improvvisamente rotto; tale furgone era



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

coibentato e la parte del gelo era stata messa all'interno di *thermocap* e sigillati con dei coperchi, al cui interno vi erano dei siberini per mantenere la temperatura. Ancora, il teste ha chiarito che il cuoco di ogni mensa, all'arrivo delle derrate, aveva il compito di verificare lo stato delle merci trasportate e, in particolare, dei prodotti freschi e surgelati. Inoltre, alla fine di ogni mese, l'ente servito dalla ditta individuale inviava una sorta di recensione al fine di valutare la positività o meno del servizio effettuato; a domanda della difesa, il teste ha confermato che anche nel mese di marzo dell'anno 2017 non erano state riscontrate delle anomalie e l'appalto era andato a scadenza naturale nel mese di luglio dell'anno 2018.

2. La documentazione prodotta

All'udienza del 7.4.2021, il pubblico ministero ha prodotto:

- visura camerale della ditta individuale [REDACTED] avente sede legale a [REDACTED] dalla quale emerge che l'amministratore unico era [REDACTED] odierno imputato, e che l'oggetto sociale della società era la lavorazione e trasformazione di carni, il confezionamento di carni fresche e congelate, nonché la trasformazione, conservazione e surgelazione di frutta, ortaggi, latte e preparazione e confezionamento di pasti caldi;
- verbale di sequestro preventivo sanitario n. 3/EI-PP-RT/2017 del 24.3.2017, con il quale venivano sottoposti a sequestro generi alimentari vari, sia da conservare a temperatura di refrigerazione (0° - 4° C), sia da conservare a temperatura di surgelazione, che si trovavano all'interno del furgone targato [REDACTED] tale merce, peraltro, veniva rispedita indietro presso la sede della ditta individuale del prevenuto in quanto trasportata con automezzo non idoneo e a temperatura non corretta;
- documenti di trasporto emessi dalla ditta individuale "[REDACTED]", i quali riportanti la merce trasportata in data 24.3.2017.

Ancora, il pubblico ministero ha prodotto copia dei verbali di accertamento di illecito amministrativo elevati a carico della ditta individuale "[REDACTED]" n. 19/2017 e 20/2017; con verbale n. 19/2017 dell'11.4.2017, veniva elevata la violazione dell'art. 4 comma 2 del Regolamento (CE) n. 852 del 29.4.2004 per aver trasportato generi alimentari - tra i quali anche alimenti deperibili da conservare e trasportare a temperatura controllata tra 0° e 4° C- senza che il mezzo fosse dotato di idonei dispositivi per il mantenimento dell'adeguata temperatura; con verbale n. 20/2017 del 9.5.2017, veniva elevata la violazione dell'art. 11 del D. Lgs. 110/1992 per aver trasportato generi alimentari deperibili e surgelati in cattivo stato di conservazione, a temperatura ben maggiore rispetto a quella prevista dalle disposizioni normative in materia.

La difesa dell'imputato ha prodotto copia dei bonifici attestanti l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative elevate al prevenuto con verbali n. 19/2017 e 20/2017.

3. Valutazioni in ordine all'eccezione difensiva

La difesa ha depositato due distinte memorie, rispettivamente in data 6.3.2019 ed in data 29.6.2022, con le quali ha eccepito la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto l'imputato, per il medesimo fatto storico, aveva già subito una sanzione amministrativa divenuta irrevocabile. La tesi difensiva si fonda sull'identità del fatto storico oggetto di



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

contestazione, sul principio di proporzionalità delle sanzioni e sull'impatto eccessivamente oneroso a carico dell'imputato; in particolare, la difesa ha lamentato che, nel caso di specie, il doppio binario sanzionatorio (sanzione penale e sanzione amministrativa) rappresenti un sistema oltremodo afflittivo in considerazione sia della particolare tenuità del fatto addebitato alla ditta individuale del prevenuto, sia per le modalità dell'azione, sia ancora per l'inoffensività sul piano concreto della condotta, dal momento che i generi alimentari rinvenuti e sottoposti a sequestro non erano prossimi all'esposizione al pubblico e neppure alla cottura, in quanto, a seguito dello scarico dal furgone, sarebbero stati, comunque, oggetto della procedura prevista dal Manuale HACCP in uso presso la Caserma di [REDACTED], che prevede le opportune verifiche al momento dello scarico delle merci e l'apertura di eventuali procedure di non-conformità.

Orbene, la tesi difensiva merita accoglimento e deve, dunque, pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato lui ascritto, in quanto già sanzionato amministrativamente con provvedimento irrevocabile.

Come noto, il sistema del c.d. "doppio binario sanzionatorio" – con il quale si indicano le ipotesi nelle quali, per la medesima violazione, sono comminate sanzioni appartenenti ai due *genera* nei quali si frammenta il sistema punitivo (penale e amministrativo) applicate all'esito di due procedimenti separati ed autonomi – costituisce tematica attuale ed in costante evoluzione nella giurisprudenza non solo nazionale, bensì anche, e soprattutto, comunitaria. Il diritto al *ne bis in idem*, riconosciuto dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, mira, in primo luogo, a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un nuovo procedimento per i medesimi fatti oggetto di altro procedimento definitivamente concluso, tutelando non solo l'imputato contro la prospettiva dell'infrazione di una seconda pena, bensì -ancora prima- contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere peraltro dall'esito del primo processo.

Come noto, i presupposti essenziali per l'operatività del principio del *ne bis in idem* sono:

- la sussistenza di un *idem factum*, ovvero di medesimi fatti materiali sui quali si fondano le due accuse, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica (Corte EDU, sentenza Zolotoukhine contro Russia del 10.2.2009);
- la sussistenza di una previa decisione -non rileva se di condanna o di assoluzione- sul merito della responsabilità penale dell'imputato, la quale sia divenuta irrevocabile;
- la sussistenza, ancora, di un secondo procedimento di carattere penale per quei medesimi fatti già giudicati.

La giurisprudenza sovranazionale, tuttavia, ha chiarito che non necessariamente l'avvio o la prosecuzione di un secondo procedimento in relazione ad un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva dà luogo ad una violazione del principio del *ne bis in idem*: la violazione, infatti, deve essere esclusa nelle ipotesi in cui tra i due procedimenti vi sia una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta», tale da rappresentare una risposta coerente ed unitaria al medesimo illecito (Corte EDU, sentenza A e B contro Norvegia del 15.11.2016).

Ancora, nella medesima sentenza, la Corte ha indicato alcuni criteri che consentono di definire se tale connessione possieda i requisiti indicati dalla stessa, ovvero:



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

- se i diversi procedimenti perseguono scopi complementari e, quindi, diversi aspetti del comportamento illecito in questione;
- se il doppio processo, in conseguenza della stessa condotta, sia prevedibile in astratto e in concreto dall'imputato;
- se i due procedimenti sono condotti in modo da evitare -per quanto possibile- una duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;
- se sono, infine, previsti dei meccanismi tali da consentire, nel procedimento instauratosi successivamente, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l'interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso.

Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, giova evidenziare che i due procedimenti amministrativo e penale cui è stato sottoposto il [REDACTED], non possono ritenersi avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, nel qual caso -come già chiarito- il sistema del cosiddetto "doppio binario sanzionatorio" non risulterebbe incompatibile con il sopracitato art. 4 Prot. n. 7 CEDU e con l'art. 117 co. 1 della Costituzione.

Deve, poi, osservarsi che i due procedimenti non perseguono scopi complementari e non concernono diversi aspetti del comportamento illecito; infatti, quanto al profilo del nesso materiale tra i due procedimenti, gli scopi perseguiti dal presente procedimento penale e dalle sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo comminate sono sostanzialmente coincidenti e sovrapponibili, poiché le condotte contestate nell'odierno procedimento e dai verbali di contestazione n. 19/2017 dell'11.4.2017 e n. 20/2017 del 9.5.2017 sopra richiamati, hanno ad oggetto le medesime violazioni per gli stessi fatti commessi in data 24.03.2017.

Ancora, risulta evidente che a carico del prevenuto siano state comminate - con i due verbali di contestazione amministrativa e con l'originario decreto penale di condanna opposto - due sanzioni pecuniarie scaturenti dal medesimo fatto e dalla violazione *ab origine* di norme aventi la medesima finalità e volte, inoltre, alla tutela dello stesso bene giuridico, ovvero la corretta conservazione dei generi alimentari e la sanità pubblica.

Infatti, all'esito delle deposizioni dei testi a carico in dibattimento, è emerso che l'attività di ispezione posta in essere dai tecnici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL di [REDACTED] si è limitata ad accertare la mancata dotazione dell'automezzo di apparecchiature idonee a mantenere la temperatura, nonché all'accertamento di una temperatura -sia dei prodotti deperibili, sia dei surgelati trasportati- ben superiore rispetto a quanto consentito proprio dalla normativa amministrativa di settore.

L'istruttoria dibattimentale, dunque, non solo non ha fatto emergere fatti più gravi o rilevanti, ma nemmeno ha evidenziato la presenza di circostanze ulteriori rispetto a quelle oggetto delle sanzioni amministrative già irrogate e definitive. In altri termini, dal medesimo accertamento svolto dai sanitari dell'ASL sono scaturiti a carico dell'imputato due medesimi procedimenti (quello amministrativo e quello penale) per lo stesso fatto storico.

Ancora, neppure può ritenersi sussistente una connessione temporale sufficientemente stretta tale da rappresentare una risposta coerente ed unitaria al medesimo illecito; i due verbali di contestazione amministrativa sono, infatti, risalenti all'anno 2017, mentre il



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

procedimento penale è scaturito solo successivamente, a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna.

In aggiunta, nel caso di specie, il doppio binario sanzionatorio rappresenta un sistema oltremodo afflittivo per il [REDACTED], in considerazione sia della particolare tenuità del fatto addebitato alla ditta individuale del prevenuto, punti, anche nella fattispecie contravvenzionale penale, con la pena alternativa.

Peraltro, il decreto penale di condanna opposto irrogava la sola pena di € 1.000,00 di ammenda, ben inferiore alla sanzione amministrativa inflitta pari a complessivi € 2042,32. In quest'ottica, deve considerarsi, innanzitutto, che -come riferito dal teste della difesa [REDACTED]- il contratto di appalto con la società [REDACTED] è andato a scadenza naturale, dovendosi qualificare il fatto *de quo* come episodico; ancora, la merce rinvenuta e sottoposta a sequestro non era prossima al consumo del pubblico e neppure alla cottura in quanto -come confermato da tutti i testi escussi- tali derrate, dopo lo scarico dell'automezzo, sarebbero state oggetto della procedura prevista dal *Manuale HACCP* in uso presso la Caserma di [REDACTED], che prevede le opportune verifiche al momento dello scarico delle merci e l'apertura di eventuali procedimenti in caso di non conformità delle derrate alimentari.

Infine, la contravvenzione *de qua* non è neppure caratterizzata da forme accentuate di stigma sociale, motivo per il quale, dunque, la risposta sanzionatoria, derivante dal cumulo delle pene inflitte nei diversi procedimenti, non risulterebbe complessivamente proporzionata e adeguata alla concreta gravità del fatto contestato.

Come sostenuto, infatti, dalla Corte di Cassazione -con orientamento condiviso da questo Tribunale- *“gli Stati devono potere adottare risposte giuridiche complementari di fronte ad alcuni comportamenti socialmente inaccettabili, per mezzo di varie procedure che formino un insieme coerente, in maniera tale da trattare nei diversi aspetti il fatto in questione, purché le risposte combinate non rappresentino un onere eccessivo per il soggetto interessato e sanzionato”* (Cass. Pen., Sez. V, 16.07.2018, n. 45829).

Nel caso di specie, infatti, le risposte dell'ordinamento in relazione alla condotta contestata, una per il tramite dell'originario decreto penale di condanna opposto -che ha determinato l'apertura del presente procedimento- e l'altra per il tramite dei verbali di contestazione elevati al prevenuto, rappresentano una mera duplicazione della sanzione pecuniaria conseguente alle violazioni lui contestate.

Giova, peraltro, ribadire che la sanzione penale originariamente irrogata era inferiore alla sanzione amministrativa già pagata integralmente dal prevenuto.

E del resto, giova evidenziare che la Corte Costituzionale, con sentenza n.149/2022 relativa alle violazioni della legge n. 633/1941 (legge sul diritto di autore) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice pronunciasse sentenza di proscioglimento per uno dei delitti previsti dalla già citata disciplina, laddove per il medesimo fatto l'autore fosse già stato sottoposto a procedimento amministrativo, già conclusosi.

Le coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale, e già sommariamente delineate nel corso della motivazione, impongono a questo Tribunale una interpretazione conforme a costituzione dell'art. 649 c.p.p.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, pertanto, concordemente alla richiesta della difesa, risulta del tutto evidente che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento nei confronti di [REDACTED] ai sensi degli artt. 129 e 649 co. 2 c.p.p. perché già sanzionato amministrativamente con provvedimento già divenuto irrevocabile.

5. termine per il deposito della motivazione

Il numero di sentenze incamerate all'udienza del 21 settembre 2022, nonché le complessità giuridiche ed argomentative sottese al presente procedimento giustificano il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione ed il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129, 649 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato lui ascritto in quanto già sanzionato amministrativamente con provvedimento divenuto irrevocabile.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per la redazione della motivazione ed il deposito della sentenza

Novara, 21 settembre 2022



Il Giudice
Dott. Niccolò Bencini

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 20 DIC 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Valeria UGLIETTI